



15 Novembre 2023

Circolare numero 534

CIRC.N.534 - Divieto di fumo

Alle/ ai alunne/i delle classi del Percorso di Secondo livello

Ai/alle docenti del Percorso di secondo livello

Ai Collaboratori Scolastici del Percorso di secondo livello

Al personale Ata

Al sito web

Alla D.S.G.A

p.c. Ai Collaboratori e alle Collaboratrici del DS

Oggetto: Divieto di fumo.

- VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/12/1975: “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei pubblici servizi”;
- VISTA la Circolare 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità – “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo;
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 (art.51 tutela non fumatori) – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 – Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” commi 189-191 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 Legge 584/1975);
- VISTO l’Accordo Stato Regioni del 16.12.04, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- VISTO il D.L. 12/09/2013 n.104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca “, che all’art.4:” Tutela della salute nelle scuole”, testualmente recita: 1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio

2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.” 2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie,omissis. 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni;

– CONSIDERATI i principi generali della normativa prevenzionistica (D.lgs. 81/2008) che impongono al datore di lavoro di attivarsi per tutelare e promuovere la salute del lavoratore d’adottare le misure per il contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

– VISTO IL Regolamento di istituto;

Si dispone

il divieto di fumo in qualunque locale chiuso della scuola e nelle aree all’aperto di pertinenza della stessa. Tutti, anche i/le visitatori/trici, sono obbligati/e ad ottemperare a tale direttiva. Si richiama l’obbligo di vigilanza da parte di tutto il personale che opera nella scuola.

Responsabile del procedimento: Prof.ssa Concetta Gagliano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vito Pecoraro

(Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Lgs.39/93)